



**GRUPPO
ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA**

SCHEDA REQUISITO PER LA QUALIFICAZIONE A: ETS

Documento n° CER_QAS 045 S

INDICE

- 1 **SCOPO**
- 2 **RIFERIMENTI**
- 3 **DEFINIZIONI**
- 4 **PERCORSI DI QUALIFICAZIONE**
- 5 **CONDIZIONI GENERALI DI ACCESSO AI PERCORSI DI QUALIFICAZIONE**
- 6 **MODALITÀ DI QUALIFICAZIONE**
- 7 **PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE**
- 8 **COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESAME**
- 9 **CARATTERISTICHE DELLE PROVE DI ESAME**
- 10 **SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME**
- 11 **VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME**
- 12 **RIPETIZIONE DELL'ESAME**
- 13 **VERBALE E RELAZIONE FINALE**
- 14 **DIPLOMA**

ALLEGATI

- A Percorsi di qualificazione

1 SCOPO

La presente Scheda requisiti integra quanto previsto dal Regolamento CER_QAS 022 R (vedere § 2) per la qualificazione della figura di:

- European Thermal Sprayer (ETS).

In particolare, sono riportate nella presente Scheda solo le integrazioni tecniche relative ai punti da 4 a 14 del Regolamento.

Tutti gli altri aspetti di carattere generale, ivi compresi quelli contrattuali, sono riportati nel suddetto Regolamento.

2 RIFERIMENTI

CER_QAS 022 R	Regolamento particolare per la qualificazione e la certificazione delle figure professionali EWF/IIW
EFW-507r2-15	EFW Guideline – European Thermal Sprayer – Minimum Requirements for the Education, Examination and Qualification
EN ISO 14918	Thermal spraying – Approval testing of thermal sprayers

I documenti di riferimento citati sono applicati nell'ultima edizione e/o revisione valida.

3 DEFINIZIONI

Per la terminologia valgono in generale le definizioni riportate nel regolamento CER_QAS 022 R.

4 PERCORSI DI QUALIFICAZIONE

I percorsi utili alla qualificazione ad ETS sono indicati nel documento EFW-507r2-15 (vedere § 2).

Per la qualificazione a European Thermal Sprayer è prevista la frequenza ad un corso teorico-pratico di base (moduli A e B) con successivo esame definito “intermedio”; dopo tale esame è previsto un corso teorico specifico sui processi (moduli A1÷A4 esattamente uguali ai moduli A1÷A4 previsti per lo ETSP) con successivo esame.

Il percorso prevede a questo punto due possibili alternative.

- a) i candidati con esperienza pratica che superino una serie di test di capacità operativa (practical skill tests) di cui al successivo § 9.3 accedono direttamente ad un esame pratico finale e quindi alla qualifica;
- b) i candidati con non hanno esperienza pratica o che non superino gli esami di capacità operativa (practical skill tests) di cui al successivo § 9.3 devono frequentare una serie di corsi pratici (moduli B1÷B4 esattamente uguali ai moduli B1÷B4 previsti per lo ETSP) e sostenere gli esami pratici finali di cui al successivo § 9.

Nell’Allegato A sono riportati i dettagli relativi ai percorsi di qualificazione.

5 CONDIZIONI DI ACCESSO AI PERCORSI DI QUALIFICAZIONE

Per l'accesso ai percorsi di qualificazione sono richieste esclusivamente normali attitudini fisiche e mentali oltre ad una conoscenza base dei processi di lavorazione metalmeccanici.

6 MODALITÀ DI QUALIFICAZIONE

Per ottenere la qualificazione, il richiedente che soddisfi i requisiti minimi di cui al § 5 deve aver frequentato il corso secondo il documento EWF-507r2-15, presso una scuola riconosciuta da IIS CERT (ATB) per la specifica tipologia di corso e superare i previsti esami finali.

In generale, è ammesso un massimo di 10% di assenze rispetto alle durate minime previste dai programmi; eventuali eccezioni dovranno essere sottoposte a valutazione da parte dell'IIS.

7 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

L'ammissione ad una o più prove d'esame è subordinata alla presentazione della specifica domanda redatta nell'apposito modulo, compilata in tutte le sue parti e completa dei previsti allegati.

8 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI ESAME

Vale in generale quanto riportato al § 8 del Regolamento CER_QAS 022 R.

9 CARATTERISTICHE DELLE PROVE DI ESAME

L'esame consiste in prove scritte a risposte multiple e prove pratiche come di seguito specificato.

9.1 Esame intermedio

L'esame intermedio prevede la soluzione di 30 domande a risposta multipla e delle 2 domande di riserva.

La prova deve essere svolta nel tempo massimo di 1 ora.

9.2 Esame finale

L'esame finale prevede una prova scritta e una serie di prove pratiche.

La prova scritta prevede la soluzione di 30 domande a risposta multipla e delle 2 domande di riserva.

La prova deve essere svolta nel tempo massimo di 1 ora.

Coloro che sono in possesso di esperienza pregressa e che superano le prove pratiche (practical skill test) in conformità alla Sezione I, § 5.3, della linea guida EWF di riferimento non devono frequentare i moduli paratici B1-B4 e possono accedere direttamente agli esami pratici finali, che consistono nell'esecuzione di

saggi con processi manuali e meccanizzati, in conformità alla EN ISO 14918 (vedere § 2).

Coloro che non sono in possesso di esperienza pregressa e che non superano le prove pratiche (practical skill test) in conformità alla Sezione I, § 5.3, della linea guida EWF di riferimento devono frequentare i moduli pratici B1÷B4 e sostenere l'esame pratico finale, che consiste nell'esecuzione di saggi con processi manuali e meccanizzati, in conformità alla EN ISO 14918 (vedere § 2).

10 SVOLGIMENTO DELLE PROVE DI ESAME

Vale quanto riportato al § 10 del Regolamento CER_QAS 022 R.

11 VALUTAZIONE DELLE PROVE DI ESAME

La prova scritta e quella orale (quando prevista) devono essere valutate separatamente.

Per ognuna di esse, la votazione minima è il 60%.

Possono essere considerati in condizione di borderline dalla Commissione d'Esame quei candidati che non abbiano raggiunto la piena sufficienza nella prova scritta; in tal caso, sarà svolta la prova orale con maggior livello di approfondimento e con tempi minimi superiori a quelli previsti.

Qualora la prova orale sia considerata ampiamente soddisfacente dalla Commissione d'Esame, l'esito della prova sarà considerato nel complesso soddisfacente.

12 RIPETIZIONE DELL'ESAME

Il candidato respinto all'esame, nella prova scritta od orale, deve ripetere tale prova solo per la (le) parte (parti) di programma non superata (superate), indipendentemente dal fatto di aver effettuato l'esame globalmente o per singole parti.

L'esame, per ciascuna parte di programma non superata, può essere ripetuto non prima di due settimane e non oltre 15 mesi rispetto alla data della prova iniziale.

In caso di un secondo esito negativo, un terzo esame può essere sostenuto non prima di 1 mese e non oltre 15 mesi rispetto alla data della seconda prova.

Dopo il terzo insuccesso in uno qualunque delle parti di programma, il candidato deve frequentare nuovamente il corso relativo alla parte di programma interessata.

La quota di iscrizione versata in occasione della prima prova di esame è da ritenersi valida anche per le due (eventuali) successive ripetizioni della prova; nel caso di prova di esame nuovamente ripetuta, dopo la nuova partecipazione al corso di formazione, la quota dovrà essere nuovamente versata.

13 VERBALE E RELAZIONE FINALE

Vale quanto riportato al § 13 del Regolamento CER_QAS 022 R.

14 DIPLOMA

Vale in generale quanto riportato al § 14 del Regolamento CER_QAS 022 R.

ALL. A Percorsi di qualificazione

